



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Bollettino di Vigilanza

Numero 9 - Settembre 2008

INDICE

PARTE PRIMA

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE

I – MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Presidente del C.I.C.R.)

- | | |
|---|---|
| 1. DM 22 settembre 2008, n. 374. Centrale dei rischi di importo contenuto (CRIC). Abrogazione delibera CICR del 3 maggio 1999. | 3 |
|---|---|

II – BANCA D'ITALIA

- | | |
|---|----|
| 1. Comunicazione del 1° settembre 2008. Obbligazioni bancarie garantite. Quesiti. | 5 |
| 2. Comunicazione del 15 settembre 2008. Rapporti con banche e istituzioni finanziarie di San Marino . . . | 11 |
| 3. Comunicazione del 25 settembre 2008. Esposizioni rilevanti | 13 |
| 4. Comunicazione del 26 settembre 2008. Disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari iscritti nell'"Elenco Speciale". Quesiti | 14 |

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

- | | |
|-------------------------------|----|
| 1. Iscrizioni | 19 |
| 2. Cancellazioni | 19 |
| 3. Altre variazioni | 19 |

II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

- | | |
|--|----|
| 1. Iscrizioni | 20 |
| 2. Cancellazioni | 20 |
| 3. Variazioni nella composizione | 20 |
| 4. Altre variazioni | 20 |

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni	22
2. Cancellazioni	22
3. Altre variazioni	22

IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO

– **Albo**

1. Iscrizioni	23
2. Cancellazioni	23
3. Altre variazioni	23

– **Elenco delle società di gestione estere armonizzate (allegato all'Albo)**

1. Iscrizioni	24
A) <i>Insedimento tramite succursale</i>	24
B) <i>Libera prestazione di servizi</i>	24
2. Cancellazioni	24
3. Altre variazioni	24

V – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche italiane in Stati extracomunitari	25
2. Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche extracomunitarie in Italia	25
3. Banche estere che – ai sensi della Direttiva 2006/48/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera: aggiornamento dell'elenco	25

VI – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

– **Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale**

1. Sospensione della cancellazione. Istituto Cauzioni & Fideiussioni SpA	29
2. Revoca della cancellazione. Finworld SpA	29

VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Sanzioni della Banca d'Italia

–	Provvedimento n. 524 del 02.09.2008 Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna Spa (CA)	30
–	Provvedimento n. 547 dell'11.09.2008 Sopaf Capital Management SGR (MI)	31
–	Provvedimento n. 548 dell'11.09.2008 B.C.C. di Marina di Ginosa (TA)	33
–	Provvedimento n. 549 dell'11.09.2008 D.I. Sicilcredit (PA)	35
–	Provvedimento n. 569 del 16.09.2008 Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca dé Baldi (CN) .	36
–	Provvedimento n. 570 del 16.09.2008 Banca Antoniana Popolare Veneta (PD) (Provvedimento reiterato)	37
–	Provvedimento n. 567 del 16.09.2008 Banca Apulia Spa (FG)	40
–	Provvedimento n. 568 del 16.09.2008 Apulia Prontoprestito Spa (FG)	42
–	Provvedimento n. 588 del 23.09.2008 Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi (FR)	43

2. Opposizioni alla Corte d'Appello

–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	46
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	48
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	50
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	52
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	54
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	56
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	58
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	60
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	62
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	64
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	66
–	Banca di Credito Cooperativo Laudense (LO)	68

PARTE PRIMA

**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE**

I – MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Presidente del C.I.C.R.)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in forza del quale il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio;

VISTA la propria delibera del 29 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (S.G.) n. 91 del 20 aprile 1994, recante disciplina della Centrale dei rischi e coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTA la propria delibera del 3 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (S.G.) n. 158 dell'8 luglio 1999, concernente l'istituzione di un separato archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto (CRIC) ed il suo affidamento in gestione alla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA) S.p.A., ora SIA – SSB;

VISTI gli articoli 53, comma 1, lett. b), 65, 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del TUB, in forza dei quali la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del CICR, ha emanato disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nei confronti di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e, in particolare, la circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successive modificazioni, recante istruzioni per gli intermediari creditizi sulla disciplina della Centrale dei rischi;

CONSIDERATA la proposta formulata dalla Banca d'Italia in ordine alla revoca della delibera CICR del 3 maggio 1999 e del conseguente affidamento in gestione dell'archivio accentrato alla SIA – SSB e all'accentramento presso la Centrale dei Rischi di tutte le informazioni precedentemente censite nell'archivio sopra menzionato;

VISTE le risultanze della procedura di consultazione pubblica condotta dalla Banca d'Italia in relazione a tale proposta;

CONSIDERATO che, in relazione al mutato contesto normativo in materia di rischio di credito e alla crescente importanza dei finanziamenti di importo contenuto nella formazione della domanda di credito, anche la rilevazione di tali finanziamenti contribuisce al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, sicchè appare opportuno promuoverne il censimento in un unico archivio;

CONSIDERATO che la disponibilità di informazioni sui finanziamenti di importo contenuto consente, inoltre, di soddisfare i crescenti fabbisogni informativi della Banca d'Italia connessi con l'espletamento delle funzioni di vigilanza sul mercato creditizio, di ricerca e analisi economica;

CONSIDERATO che la scelta della Banca d'Italia di rilevare in Centrale dei rischi i finanziamenti di importo contenuto abbassando l'attuale soglia di censimento, risulta coerente con la sua evoluzione da sistema per il controllo del pluri affidamento a sistema informativo sulle relazioni creditizie della clientela;

CONSIDERATO che la scelta di accentrare presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia tutte le informazioni utili alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e alla sana e prudente gestione dei singoli intermediari assicura rilevanti vantaggi in termini di razionalizzazione ed efficienza del sistema di rilevazione delle informazioni sul credito, riducendo gli oneri gestionali a carico degli intermediari;

CONSIDERATO che gli intermediari hanno manifestato l'esigenza che la CRIC continui ad assicurare alcuni servizi per un periodo di un anno dall'avvio della nuova rilevazione della Centrale dei Rischi;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta dalla Segreteria del CICR per la revoca dell'affidamento alla SIA – SSB della gestione dell'archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

RITENUTA l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;

DECRETA

Articolo 1

1. La delibera CICR del 3 maggio 1999, concernente l'istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, è revocata. È inoltre revocato il relativo affidamento in gestione alla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA – SSB) S.p.A.
2. Nella Centrale dei rischi sono censiti anche i rischi di importo contenuto in conformità alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia:

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. La SIA – SSB assicura il completamento delle attività della CRIC relative alla rilevazione dei rischi fino al 31 dicembre 2008.
3. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto continua ad assicurare i seguenti servizi:
 - servizio di prima informazione;
 - accesso ai dati registrati nell'archivio da parte dei diretti interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana (1).

Roma, 22 settembre 2008

IL MINISTRO: G. TREMONTI

(1) Il provvedimento è pubblicato nella G. U. – Serie Generale – n. 257 del 3.11.2008, pag. 34 (*ndr*).

1. Comunicazione del 1° settembre 2008. Obbligazioni bancarie garantite. Quesiti

Sono pervenuti quesiti in merito alla disciplina delle obbligazioni bancarie garantite (OBG) emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (1).

Al riguardo, sentito il Ministero dell'economia per i profili di interesse, si forniscono chiarimenti su questioni interpretative o applicative della disciplina.

1. Caratteristiche degli attivi idonei (DM 14.12.2006 n. 310, artt. 1 e 2).

1.1. Loan to value.

Nell'individuare gli attivi ammessi a garanzia delle OBG il decreto del Ministero dell'economia prevede che i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili debbano rispettare determinati limiti relativi al rapporto tra il finanziamento ed il bene a garanzia (*loan to value*): 80% per gli immobili residenziali; 60% per quelli non residenziali. In relazione a ciò è stato chiesto se i suddetti limiti: a) debbano essere rispettati per ogni singolo finanziamento ovvero sia possibile verificarli su base aggregata; b) si applichino anche successivamente alla cessione e in tal caso come debbano essere trattati i crediti che non li rispettino più.

Relativamente al quesito sub a) – in linea con la posizione assunta dal CRD Transposition Group (CRDTG) (2), istituito dalla Commissione europea per agevolare il corretto e coerente recepimento delle direttive CRD negli Stati membri dell'UE – si conferma che il rispetto dei limiti di LTV deve essere assicurato in relazione a ciascun finanziamento vincolato a garanzia delle OBG.

Per quanto attiene ai quesiti sub b), avendo presenti detti orientamenti del CRDTG, si precisa che in caso di superamento del LTV la banca emittente può alternativamente: escludere l'asset dal cover pool ed eventualmente sostituirlo con uno idoneo; oppure ridurre la computabilità del finanziamento ai fini del rapporto di collateralizzazione minimo, in modo da ricondurre il LTV al massimo consentito, e se necessario integrare il cover pool. Le due soluzioni sono, infatti, equivalenti da un punto di vista prudenziale e di tutela degli investitori in OBG.

1.2. Requisiti dei finanziamenti ipotecari.

È stato chiesto di precisare se i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili debbano rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa sul rischio di credito – metodo standardizzato ai fini dell'applicazione delle ponderazioni preferenziali (35 e 50 per cento) – espressamente richiamata dalla disciplina di vigilanza delle OBG (3) – ovvero se il suddetto richiamo debba intendersi riferito esclusivamente a modalità e frequenza della stima del valore degli immobili.

I crediti garantiti da immobili debbono rispettare tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla disciplina sul rischio di credito (tra cui: l'assenza di correlazione tra merito di credito del debitore e valore dell'immobile; certezza giuridica; stima da parte di un perito indipendente, periodicamente soggetta a revisione).

(1) Regolamento del Ministro dell'economia 14 dicembre 2006, n. 310; disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 15 maggio 2007.

(2) Cfr. quesiti n. 62, 138, 154 e 155 sul sito www.c-eps.org.

(3) Cfr. disposizioni di vigilanza sulle obbligazioni bancarie garantite, par. 5. Responsabilità e controlli, nota n. 22.

1.3. Crediti a enti del settore pubblico.

In base alle previsioni del DM possono essere posti a garanzia delle OBG i crediti verso enti del settore pubblico ai quali si applichi un coefficiente di ponderazione non superiore al 20 per cento in base alla disciplina prudenziale sul rischio di credito-metodo standardizzato. Tale disciplina aggancia detta ponderazione alla classe di merito di credito dello Stato, determinata sulla base del *rating* attribuito da una ECAI riconosciuta. Al riguardo, alcuni operatori hanno chiesto di poter considerare *eligible* le esposizioni della specie, applicando alle stesse, se denominate in euro e finanziate con provvista nella medesima valuta, il fattore di ponderazione del venti per cento indipendentemente dal *rating* attribuito allo Stato italiano.

La soluzione prospettata a normativa vigente non è praticabile in quanto il regolamento ministeriale collega, come detto, i requisiti di idoneità alla ponderazione del 20%; in base alla vigente normativa prudenziale, agli enti del settore pubblico si applicano le ponderazioni previste per le esposizioni verso gli intermediari vigilati (4). Si ha presente che sulla questione dei requisiti normativi di idoneità dei finanziamenti verso enti del settore pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del febbraio scorso indirizzata all'ABI e alla Banca d'Italia, ha fatto presente che la questione è all'attenzione dei competenti uffici del Ministero.

1.4. Crediti contro-garantiti dallo Stato.

È stato chiesto se sia possibile inserire nel cover pool crediti garantiti da soggetti che, in base alla legge, sono a loro volta contro-garantiti dallo Stato italiano per gli impegni assunti.

I crediti della specie sono ammissibili nel cover pool come crediti garantiti dallo Stato, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa prudenziale per il riconoscimento delle contro-garanzie come strumenti di CRM (cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, sottosezione I, par. 5.5).

1.5. Retrocessione degli attivi non più idonei.

Un credito o altra tipologia di *asset*, idoneo al momento della cessione, può perdere i requisiti di idoneità successivamente: è stato fatto il caso di un finanziamento *in bonis* al momento della cessione, che diventi successivamente *non performing*. Si pone, in tali casi, il problema se il credito debba essere retrocesso alla banca *originator*, con eventuale integrazione del *cover pool* da parte di quest'ultima, o possa essere mantenuto nel *cover pool*, escludendolo tuttavia dal computo ai fini del rapporto minimo di collateralizzazione delle OBG.

Si premette che il regolamento ministeriale non stabilisce espressamente che i crediti non più idonei debbano essere necessariamente retrocessi. Ciò posto, fermo restando che la soluzione ordinaria dovrebbe essere la sostituzione del credito non performing con un altro asset idoneo, si ritiene che la soluzione alternativa – mantenimento nel cover pool con esclusione dal computo ai fini della garanzia – sia equivalente da un punto di vista prudenziale, purché: i) la gestione del credito non performing non gravi sulla società cessionaria bensì sulla banca cedente che assume le funzioni di servicer (e appartenente al medesimo gruppo del veicolo); ii) si proceda all'integrazione del cover pool ove ciò sia necessario per mantenere il rapporto minimo di garanzia regolamentare e/o contrattuale.

2. Requisiti delle banche emittenti (disposizioni di vigilanza 15.5.2007, Sez. II, par. 1).

Le disposizioni di vigilanza stabiliscono che le OBG possono essere emesse da banche appartenenti a gruppi bancari aventi i seguenti requisiti (a livello consolidato): un patrimonio di vigilanza non inferiore a 500 mln; un coefficiente patrimoniale complessivo non inferiore al

(4) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. III, par. 3.2 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

9%. Gli stessi requisiti si applicano alla banca cedente, se non appartenente al gruppo dell'emittente.

In proposito, sono stati chiesti chiarimenti in merito:

a) al momento e alle modalità di verifica di tali requisiti;

b) agli effetti del successivo venir meno dei requisiti sulle emissioni di OBG già effettuate.

Sul quesito sub a), si precisa che i requisiti vanno riferiti al momento dell'emissione; nel caso di una banca cedente non appartenente al gruppo dell'emittente, vanno riferiti anche al momento della cessione. Il possesso dei requisiti deve risultare dalle più recenti segnalazioni di vigilanza prodotte dalla banca o dalla capogruppo.

Sul quesito b), si conferma che il venir meno dei requisiti inibisce l'ulteriore emissione di OBG (anche in attuazione di un programma già deliberato e a valere sulla parte del cover pool eventualmente ancora disponibile) ma non produce effetti sulle emissioni già effettuate né pregiudica i casi di integrazione obbligatoria del cover pool previsti dalla normativa.

3. Limiti di cessione (disposizioni di vigilanza, Sez. II, par. 2).

È stato chiesto:

a) se sia corretto riferire i "limiti di cessione" previsti dalle disposizioni (sez. II, par. 2) al complesso degli "attivi idonei" anziché a ciascuna categoria di attivi separatamente (es. mutui ipotecari, finanziamenti a enti locali etc.);

b) nel caso di gruppi bancari con articolazioni estere, se i limiti di cessione vadano riferiti agli attivi dell'intero gruppo o solo a quelli delle componenti italiane.

Sul quesito a), si conferma la correttezza dell'interpretazione proposta (limiti di cessione correlati al complesso degli attivi idonei), che è conforme alla lettera delle disposizioni (le quali fanno riferimento agli attivi idonei nel complesso, non a ciascuna categoria di essi) e non contrasta con le finalità regolamentari di protezione dei depositanti e degli altri creditori non privilegiati della banca.

In merito al quesito b), si rileva che componenti estere del gruppo potrebbero aver emesso strumenti di tipo covered bond secondo le rispettive giurisdizioni e, pertanto, avere già destinato parte dei loro attivi a garanzia di emissioni della specie, sottraendoli quindi alla garanzia generale a favore degli altri creditori. In relazione a tale circostanza e alla problematicità di estendere anche a tali emissioni estere i limiti di cessione previsti dalla normativa nazionale, si fa presente che detti limiti andranno applicati al sub-consolidato costituito dalle componenti italiane del gruppo, prendendo a riferimento gli assets e i coefficienti prudenziali riferiti a queste ultime.

4. Integrazione degli attivi ceduti (DM 310/2006, art. 2; disposizioni di vigilanza, Sez. II, par. 3).

4.1. Limite del 15% per la liquidità.

Sono stati posti quesiti in ordine alla liquidità che si genera nel *cover pool* nell'attività di gestione dei flussi finanziari relativi agli attivi ceduti (es. incassi di crediti). Al riguardo, è stato chiesto: i) se detta liquidità possa non essere computata ai fini del limite (15% del patrimonio separato) stabilito dal regolamento ministeriale per il complesso degli "attivi idonei integrativi" (depositi e titoli bancari) utilizzabili per integrare il patrimonio separato; ii) se in caso di insolvenza della banca emittente sia possibile accumulare presso il veicolo cessionario la liquidità generata dai flussi finanziari degli *assets* oltre il limite del 15%, in vista del rimborso delle obbligazioni alla scadenza finale.

In argomento, si premette che – secondo l'impostazione della disciplina delle OBG – la liquidità che si genera nella gestione dei flussi finanziari degli attivi ceduti dovrebbe, in via ordinaria, essere depositata nei conti del veicolo presso la banca che effettua il servicing delle operazioni o investita in titoli di banche con adeguato rating. Del resto, la previsione secondo cui una parte del patrimonio separato può essere costituita da depositi e titoli presso banche di elevato rating, entro il limite del 15%, è appunto volta a consentire una gestione conveniente e sicura di tale liquidità, senza pregiudizio della qualità complessiva degli attivi a garanzia degli investitori.

Ciò posto, con riferimento al quesito sub i), si precisa che detta liquidità deve essere computata ai fini del limite del 15% e pertanto deve essere depositata o investita presso banche aventi i requisiti previsti dal regolamento (rating pari alla classe di merito di credito più elevata ai fini del rischio di credito metodo standardizzato).

Relativamente al quesito sub ii), l'accumulo di liquidità nel veicolo, in vista del rimborso di obbligazioni di tipo bullet, appare necessitato in una situazione in cui presumibilmente non si è più in grado di effettuare l'integrazione del cover pool con nuovi attivi idonei (per via della sottoposizione della banca a procedura concorsuale o, comunque, dello stato di insolvenza della banca stessa) e la liquidità che si genera progressivamente nel cover pool (come anche quella derivante dagli eventuali riparti di liquidazione della banca) non può essere reimpiegata in attivi idonei. In tali circostanze, pertanto, l'accumulo della liquidità oltre il limite del 15% appare inevitabile oltre che funzionale alla garanzia degli investitori e verrebbe consentito senza che ciò comporti perdita dei vantaggi prudenziali o violazione della normativa sulle OBG.

4.2. Sostituzione di asset.

È stato chiesto se sia ammissibile – fuori dei casi di integrazione previsti dalla normativa di vigilanza (5) – la sostituzione di attivi idonei, ceduti alla cessionaria e inclusi nel relativo patrimonio separato, con altri attivi della stessa specie originati dalla banca cedente. Sul punto, l'avviso espresso da alcuni operatori è che una "sostituzione" alla pari non arrecherebbe pregiudizio né agli investitori né ai creditori ordinari della banca e risulterebbe, in certi casi, utile al fine di assicurare una certa flessibilità nella gestione dei crediti (6).

Il vigente quadro normativo (primario e secondario) non fornisce indicazioni esplicite sulla possibilità di "sostituzione", al di fuori dei casi di integrazione espressamente previsti dalle disposizioni di vigilanza. Infatti, l'art. 7-bis della legge 130/99 non richiama, tra le norme applicabili alle operazioni in OBG, le disposizioni della stessa legge secondo le quali, in una cartolarizzazione dei crediti, la società veicolo può cedere i crediti inclusi nel patrimonio separato, in presenza di determinate condizioni stabilite nel regolamento di emissione delle ABS e a vantaggio dei portatori delle stesse (art. 2, comma 1, lett. d).

Ciò posto, preliminarmente si ha presente che la questione della "sostituibilità" degli attivi ceduti con altri di eguale qualità potrebbe essere rilevante sul piano delle potenzialità di sviluppo del mercato; nel contempo, si osserva che la sostituzione degli attivi idonei fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa sulle OBG è operazione delicata dal punto di vista della tutela degli investitori e dei depositanti. Si ritiene, pertanto, possibile la sostituzione purché siano adottate alcune cautele; in particolare – in analogia con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l. n. 130/99 – ove ci si voglia avvalere della facoltà di sostituzione, questa dovrà essere espressamente prevista nel programma e nel prospetto di emissione, i

(5) Cfr. disposizioni di vigilanza sulle OBG, Sezione II, par. 3.

(6) È stato fatto il caso, ad esempio, dei finanziamenti a enti pubblici di cui gli stessi enti richiedono periodicamente la revisione o la rinegoziazione delle condizioni; la sostituzione di tali finanziamenti con altri equivalenti sarebbe, in tali ipotesi, funzionale a permettere il rientro di tali crediti nella piena disponibilità della banca, in modo che questa possa procedere alla rinegoziazione.

quali dovranno individuare i casi in cui la sostituzione è ammessa, assicurare adeguata informativa al mercato, se del caso prevedere congrui limiti quantitativi.

5. Responsabilità e controlli (disposizioni di vigilanza, Sez. II, par. 5).

5.1. Competenze degli organi sociali.

Sono stati chiesti chiarimenti sulle competenze degli organi sociali a deliberare sui programmi di emissione e sulle singole operazioni necessarie a realizzare le emissioni stesse, in particolare per quanto attiene alle deliberazioni aventi a oggetto cessioni di attivi.

In proposito, si conferma quanto segue:

a) i programmi di emissione (che devono contemplare anche le correlate cessioni di attivi) devono essere approvati dall'organo con funzioni di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzioni di gestione e sentito l'organo di controllo (ovvero i componenti che svolgono funzioni di controllo); nel caso di una banca o capogruppo che abbia adottato il sistema dualistico, le funzioni di supervisione e di gestione sono assegnate, rispettivamente, al consiglio di sorveglianza (che svolge anche la funzione di controllo) e al consiglio di gestione;

b) detta procedura non deve essere seguita per le singole operazioni finalizzate all'emissione di OBG in attuazione del programma (ad esempio le cessioni di attivi), che andranno assunte dagli organi di gestione competenti.

5.2. Controlli interni.

In materia di controlli sulla regolarità delle operazioni, è stato chiesto se, nel caso di banca cedente diversa dalla banca emittente (ma entrambe appartenenti allo stesso gruppo bancario), i controlli debbano far capo necessariamente all'emittente o possano da questi essere "delegati" alle banche cedenti.

Si ribadisce che, in base alla normativa di vigilanza sulle OBG, la responsabilità primaria dei controlli fa capo all'emittente, considerata la particolare posizione di questi nei confronti del pubblico degli investitori. In ogni caso, resta ferma l'autonomia organizzativa del gruppo nell'articolazione e ripartizione dei controlli tra le varie componenti del gruppo, inclusa la possibilità che, per determinati controlli, la capogruppo-emittente si avvalga delle strutture delle banche cedenti.

5.3. Outsourcing di funzioni.

È stato chiesto se l'eventuale *outsourcing* delle attività di *servicing* dei crediti da parte della società cessionaria sia compatibile con le previsioni della normativa di vigilanza in materia di responsabilità e adeguatezza organizzativa della cessionaria stessa (7).

Coerentemente con l'impostazione generale della normativa di vigilanza, ivi compresa quella in materia di cartolarizzazioni, si conferma che l'outsourcing di funzioni è possibile, ferma restando la responsabilità della società cessionaria per le funzioni esternalizzate.

5.4. Indipendenza dell'asset monitor.

Sono state chieste precisazioni sulla nozione di "indipendenza" dell'*asset monitor*, avendo presente che è di fatto alquanto limitato il novero delle società di revisione dotate dei requisiti formali e sostanziali per lo svolgimento del compito e che, quindi, una interpretazione ampia

(7) Le disposizioni di vigilanza richiamano gli organi aziendali delle banche a valutare gli assetti organizzativi e gestionali della società cessionaria, che devono essere adeguati ai compiti attribuiti alla stessa; i contratti stipulati dalle banche in relazione all'operazione devono contenere clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni da parte della società cessionaria.

della nozione di indipendenza potrebbe rendere assai difficoltoso individuare un soggetto idoneo.

Al riguardo, si precisa che detto requisito deve essere inteso come non coincidenza tra la società di revisione incaricata del monitoring e i soggetti che svolgono la revisione contabile sulla banca emittente e sugli altri partecipanti all'operazione (banca cedente, se diversa dall'emittente, e società cessionaria); il requisito di indipendenza non viene meno nel caso in cui l'asset monitor svolga la revisione contabile per altre società del gruppo diverse da quelle partecipanti all'operazione in qualità di banca cedente o di società cessionaria.

6. Cessione dei crediti ex art. 58 TUB.

Alle operazioni di cessione di attivi finalizzate all'emissione di OBG si applica, in virtù di uno specifico richiamo della legge 130/99, l'articolo 58 TUB, il quale prevede che le cessioni in blocco di beni e rapporti giuridici abbiano efficacia nei confronti dei debitori ceduti per effetto della pubblicazione in G.U. della notizia dell'avvenuta cessione; le istruzioni di vigilanza (Titolo III, Cap. 5, della Circ. n. 229) precisano che tale pubblicazione avviene mediante l'indicazione degli elementi distintivi che consentano l'individuazione dei rapporti ceduti.

Al riguardo, è stata segnalata come problematica la circostanza che il *loan to value* degli attivi idonei (80% per i mutui ipotecari residenziali, 60% per quelli non residenziali), pur costituendo un elemento qualificante essenziale degli attivi idonei, potrebbe essere una informazione non conosciuta (né agevolmente conoscibile) dai debitori; tale circostanza potrebbe precludere l'impiego di tale criterio identificativo ai fini della pubblicazione in G.U., rendendo problematica la cessione in blocco.

In mancanza di idonei criteri identificativi di carattere generale, l'individuazione dei crediti ceduti può essere assicurata mediante l'indicazione nominativa in G.U. delle controparti dei finanziamenti, secondo una modalità seguita anche nelle operazioni di cartolarizzazione. Nell'occasione, si raccomanda alle banche di seguire la prassi, pure adottata nelle operazioni di cartolarizzazione, di emettere i titoli solo successivamente al decorso dei termini massimi di legge per la proposizione di eventuali opposizioni delle controparti dei rapporti oggetto di cessione (cd. consolidamento).

* * *

Si fa riserva di ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito ad altri quesiti pervenuti, concernenti in particolare ruolo e compiti dell'*asset monitor* nonché la stima del valore di cessione degli attivi.

2. Comunicazione del 15 settembre 2008. Rapporti con banche e istituzioni finanziarie di San Marino (1)

Nel nuovo impianto normativo delineato dal d.lgs. n. 231/07, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2005/60/CE (cd. terza direttiva antiriciclaggio), alla Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza di settore, sono stati attribuiti poteri regolamentari in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni, registrazione delle operazioni nell'Archivio unico informatico, compiti di controllo sulle modalità di attuazione degli obblighi previsti dal decreto, e poteri sanzionatori a fronte di accertate violazioni della normativa.

Con specifico riferimento alle nuove competenze in materia regolamentare, hanno preso avvio presso la Banca d'Italia i lavori per l'emanazione delle nuove disposizioni e, segnatamente, di quelle relative alla tenuta dell'archivio unico informatico (AUI) e alle modalità semplificate di registrazione (art. 37, comma 7 e 8).

Nel frattempo, tenuto conto della disomogeneità di comportamento riscontrata nell'ambito di specifiche indagini, con comunicazione del giugno scorso (2) la Banca d'Italia ha ribadito la necessità che gli intermediari, con riferimento ai rapporti con banche e società finanziarie residenti nella Repubblica di San Marino, assicurino il rispetto degli obblighi "antiriciclaggio" di adeguata verifica della clientela e di registrazione e conservazione dei relativi dati, indipendentemente dai criteri di classificazione della clientela previsti nella normativa relativa alle segnalazioni statistiche, di vigilanza e di Centrale dei Rischi. Nella stessa comunicazione si faceva in particolare presente che i rapporti e le operazioni con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino devono essere censiti nell'AUI con codice di attività economica "726" (Resto del Mondo – Istituzioni finanziarie monetarie – Autorità bancarie centrali dei Paesi non UE).

Ciò posto, facendo seguito alla precedente comunicazione, la Banca d'Italia richiama l'attenzione degli intermediari bancari e finanziari sulla circostanza che, nell'ambito delle analisi condotte per la realizzazione del progetto di riforma della matrice dei conti, è stato affrontato, tra l'altro, proprio il tema della classificazione, per settori di attività economica, delle relazioni con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

Gli approfondimenti condotti, hanno indotto a ritenere superata la vigente classificazione di soggetti "residenti", basata su motivazioni storiche superate. In relazione a ciò, con comunicazione del 24 luglio scorso è stato rappresentato agli intermediari che, a far tempo dalle rilevazioni riferite al 31 dicembre 2008, i rapporti intrattenuti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino andranno censiti, nelle segnalazioni di vigilanza, statistiche e di Centrale dei rischi, come rapporti verso soggetti "residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea" e classificati secondo il pertinente sottogruppo di attività economica (banche, società finanziarie, ecc).

(1) La presente comunicazione riguarda i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) – f) e lettere l) – n) del d.lgs. n. 231/07.

(2) Nello scorso mese di giugno la Banca d'Italia ha comunicato agli intermediari bancari e finanziari di aver rilevato un disomogeneo comportamento tenuto dalle banche italiane nel censimento dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie residenti nella Repubblica di San Marino. In particolare l'utilizzo, per l'identificazione di soggetti bancari e finanziari sammarinesi, dei codici di "sottogruppi di attività economica" previsti per le segnalazioni statistiche (Matrice dei conti, Centrale dei rischi) senza il necessario raccordo con le disposizioni antiriciclaggio ha comportato, talora, la mancata registrazione delle relative operazioni nell'Archivio unico informatico (AUI). In proposito la Banca d'Italia ha ribadito che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, i rapporti intrattenuti dagli intermediari nazionali con le banche e le società finanziarie e fiduciarie residenti nella Repubblica di San Marino sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione dei dati. Tali operatori, infatti, non rientrano tra i soggetti che beneficiano del regime semplificato di "adeguata verifica" (art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 231/07), né tra quelli "cui sia stato attribuito dall'UIC il codice di corrispondente bancario estero" (art. 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2006, n. 142 e relativo provvedimento di attuazione emanato dall'UIC il 24 febbraio 2006). La Banca d'Italia ha, inoltre, fatto presente che nell'AUI devono essere censiti anche i rapporti e le operazioni con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. In proposito si è precisato che, in tale contesto, il codice di settorizzazione dell'attività economica da utilizzare è il 726 (Resto del mondo – Istituzioni finanziarie monetarie – Autorità bancarie centrali dei paesi non UE).

Tutto ciò premesso, ferma restando l'autonomia normativa e funzionale del sistema di censimento a fini antiriciclaggio rispetto al regime di segnalazione statistica e di vigilanza, i rapporti con soggetti sammarinesi devono essere classificati nell'AUI utilizzando i codici del settore "Resto del mondo"; in particolare, alle banche aventi sede legale nella Repubblica di San Marino, andrà attribuito il codice 729 (Resto del mondo – Istituzioni finanziarie monetarie – Sistema bancario dei paesi non UE).

Gli intermediari vorranno, quindi, approntare ogni misura idonea ad assicurare la convergenza da parte di tutto il sistema verso la ridetta classificazione.

3. Comunicazione del 25 settembre 2008. Esposizioni rilevanti

L'efficace gestione dei rischi richiede che gli intermediari finanziari abbiano un sistema di controlli interni in grado di assicurare il costante e sistematico monitoraggio dell'esposizione complessiva e dell'andamento delle relazioni di affari verso ciascuna controparte.

Il sistema di controllo dei rischi deve estendersi a tutte le operazioni, anche diverse dalla concessione di finanziamenti, che possono generare perdite per l'intermediario (operazioni in derivati finanziari e di credito, depositi interbancari, azioni e obbligazioni in portafoglio, ecc.) o fare emergere rischi legali e reputazionali (collocamento di prodotti finanziari, gestione di portafogli, ecc.).

Nell'attuale situazione di tensione nei mercati finanziari internazionali è particolarmente avvertita la necessità che i richiamati sistemi di controllo dei rischi forniscano un quadro informativo completo e aggiornato sull'operatività con controparti bancarie e finanziarie. La Banca d'Italia si attende che gli intermediari siano costantemente in grado, attraverso una visione integrata dei rischi, di conoscere e valutare la propria situazione anche con riferimento ai rischi di liquidità e di mercato.

La Vigilanza reputa inoltre necessario acquisire informazioni più tempestive e approfondite sulla rilevanza, per il sistema bancario e finanziario italiano, dell'esposizione nei confronti dei principali gruppi bancari e finanziari esteri, nonché sull'ammontare degli strumenti finanziari emessi da questi ultimi e detenuti dalla clientela nelle varie forme di risparmio gestito, amministrato e a custodia.

Ciò posto, viene istituita una rilevazione di carattere temporaneo finalizzata ad acquisire dagli intermediari bancari, finanziari e mobiliari (1) informazioni, a livello consolidato, circa l'esposizione propria e della clientela nei confronti dei gruppi bancari – omissis –, con riferimento alla situazione al 15° e all'ultimo giorno di ciascun mese. Tali informazioni – strutturate secondo uno schema segnaletico uniforme - riguardano, tra l'altro, la situazione di rischio complessiva, con evidenza di alcune forme tecniche significative, e della quota protetta dal rischio di credito. Gli intermediari sono invitati a porre la massima accuratezza possibile nella rilevazione dei dati, tenendo presenti peraltro le esigenze di tempestività e, se necessario, stimando le informazioni non immediatamente disponibili.

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia entro il 10° giorno successivo alla data di riferimento sulla base dello schema allegato. La prima segnalazione andrà effettuata con riferimento alla situazione al 30 settembre p.v. Le modalità di rilevazione e trasmissione delle informazioni saranno indicate nel sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/software).

(1) Banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, succursali in Italia di banche extracomunitarie nonché banche, Sim e Sgr non appartenenti a gruppi bancari; sono escluse le banche di credito cooperativo.

4. Comunicazione del 26 settembre 2008. Disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale». Quesiti

1. Ambito di applicazione del trattamento dei crediti commerciali

È stato chiesto se la disciplina prudenziale dei “crediti commerciali acquistati verso imprese” possa applicarsi anche ai crediti che le società di factoring acquistano da imprese non finanziarie (cedenti), vantati nei confronti di imprese finanziarie (debitori ceduti).

La disciplina in questione, prevista dalla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale», è di carattere generale e si riferisce ai crediti commerciali oggetto di operazioni di factoring, che ricomprendono sia quelli in cui il debitore ceduto è un'impresa non finanziaria sia le ipotesi in cui il debitore ceduto è un'impresa finanziaria.

2. Raccordo tra normativa banche e normativa intermediari e raccordo tra vigilanza individuale e consolidata

Sono stati chiesti chiarimenti circa il non completo allineamento tra la normativa prudenziale delle banche e quella degli intermediari finanziari in materia di factoring. In particolare, è stato fatto presente che nelle istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari è previsto che i crediti commerciali “pro solvendo” e quelli “pro soluto che non abbiano superato il test della *derecognition* previsto dallo IAS 39” possano essere imputati al cedente ovvero al debitore ceduto, mentre le disposizioni prudenziali per le banche prevedono - per le medesime esposizioni - l'imputazione nei confronti del cedente.

Tale disallineamento, che comporta una penalizzazione nel caso in cui il debitore ceduto abbia un rating migliore del cedente, può comportare – a giudizio dell'Assifact - un incremento del fabbisogno patrimoniale consolidato, laddove il trattamento previsto per gli intermediari finanziari non sia utilizzabile nel computo del requisito complessivo di gruppo.

Al riguardo, si fa presente che nelle nuove disposizioni di vigilanza relative ai requisiti patrimoniali delle banche (cfr. Circolari n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” e n. 155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”) è previsto che le regole su base individuale per il calcolo delle attività di rischio ponderate per il rischio di credito sono mantenute anche a livello consolidato. Posto che tale previsione si applica anche agli intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo bancario, ne consegue che il disallineamento segnalato dall'Assifact non comporta un incremento dell'attivo a rischio ponderato del gruppo.

3. Nozione di scadenza

Con riferimento alle modalità di determinazione delle “esposizioni scadute”, è stato segnalato che sovente, nell'ambito dell'operatività di factoring, il mancato pagamento alla scadenza non è dovuto ad un effettivo deterioramento del merito creditizio del debitore. In relazione a ciò, è stato proposto di estendere alle esposizioni verso imprese i criteri previsti per le esposizioni nei confronti degli enti pubblici, che fanno riferimento alla situazione complessiva del debitore.

Al riguardo, si osserva che le modalità di determinazione delle attività scadute applicabili agli “enti pubblici” tengono conto delle peculiari caratteristiche di tali soggetti. Esse non sono pertanto estendibili alla generalità delle posizioni creditorie.

4. Classificazione nel portafoglio Enti Pubblici

E' stato chiesto di conoscere la ponderazione da applicare alle esposizioni nei confronti delle ASL, con riferimento al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata.

Le esposizioni nei confronti delle ASL sono da classificare, nell'ambito della metodologia standardizzata, nel portafoglio "Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico", nel quale si rilevano le esposizioni nei confronti di enti pubblici che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro (cfr. Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Capitolo V, Sezione III, parr. 2 e 3).

Alle esposizioni in questione sono applicate le ponderazioni degli intermediari vigilati, con l'esclusione dei fattori di ponderazione preferenziale previsti per le esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi (cfr. Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Capitolo V, Sezione III, par. 3.1.2, punto 3).

5. Gruppi finanziari

E' stata chiesta conferma che gli intermediari finanziari che controllano altri intermediari finanziari non sono soggetti a norme prudenziali su base consolidata se fra le società controllate non vi è almeno una banca.

Al riguardo, si ha presente che il Testo Unico Bancario prevede l'esercizio della vigilanza su base consolidata esclusivamente sui gruppi composti da una o più banche (gruppi bancari) mentre nel Titolo V (che contiene le disposizioni in materia di vigilanza sugli intermediari finanziari) non sono presenti disposizioni in materia di vigilanza consolidata su gruppi composti esclusivamente da intermediari.

Si conferma pertanto che la disciplina di vigilanza prudenziale su base consolidata si applica esclusivamente ai gruppi bancari.

6. Informativa al pubblico (Terzo pilastro)

E' stato chiesto di conoscere da quale data debbano essere adempiuti gli obblighi di informativa al pubblico (c.d. Terzo pilastro).

In proposito, si ha presente che le disposizioni di vigilanza prudenziale contenute nel Capitolo V della Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Pertanto, gli intermediari finanziari dovranno adempiere agli obblighi di informativa al pubblico (cfr. Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Capitolo V, Sezione XII, par. 4) entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.

7. Assicurazione del credito

Sono stati chiesti chiarimenti circa il riconoscimento dei contratti di assicurazione del credito quali strumenti di mitigazione del rischio, in presenza di clausole che prevedano o il pagamento (da parte del garante) di una quota parte delle perdite subite a seguito di default ovvero limitazioni alla copertura delle perdite da parte del garante (es. presenza di franchigie).

In relazione al quesito posto, si ha presente che le vigenti disposizioni prudenziali includono l'assicurazione del credito tra gli strumenti di protezione del rischio di credito e prevedono requisiti generali e specifici per il riconoscimento a fini prudenziali degli strumenti di protezione del credito di tipo personale (cfr. Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Capitolo V, Sezione IV, Allegato D, par. 1 e 2.2).

Al riguardo, tra le condizioni poste dalla disciplina prudenziale, è previsto che gli strumenti in questione coprano la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale e che, laddove taluni tipi di pagamenti siano esclusi dalla garanzia, il valore riconosciuto della stessa sia corretto per tenere conto di tale limitazione.

Ciò posto, si fa presente che nell'utilizzare l'assicurazione del credito quale strumento di mitigazione del rischio, gli intermediari devono rispettare le condizioni sopra richiamate, misurando di volta in volta l'ammontare protetto sulla base delle specifiche limitazioni previste dai contratti stipulati. La mitigazione del rischio potrà riguardare solo la parte di esposizione effettivamente garantita dall'assicurazione.

Nel caso – infine - di contratti di garanzia che comportino, ad esempio, attraverso l'imposizione di una franchigia, una segmentazione del rischio di credito tale da determinare le cc.dd. “operazioni tranced”, si dovrà fare riferimento alle disposizioni in materia di cartolarizzazione.

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1. Iscrizioni

- “JCB FINANCE”, succursale italiana di banca estera comunitaria (FRANCIA), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5694 e numero di codice meccanografico 3386.0. Iscritta nell’Albo delle banche con decorrenza 4 settembre 2008.
“JCB FINANCE” è stata abilitata a svolgere le seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento:
 - operazioni di prestito
 - leasing finanziario
 - rilascio garanzie e impegni di firma
 - servizi di informazione commerciale

2. Cancellazioni

- “BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BAM S.P.A. OVVERO B.A.M. S.P.A.)”, con sede in MANTOVA, numero di matricola Albo 5550 e numero di codice meccanografico 5024.5, a seguito di fusione per incorporazione in “BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.”, con sede legale in SIENA, numero di matricola Albo 5274 e numero di codice meccanografico 1030.6. Cancellata dall’Albo delle banche con decorrenza 21 settembre 2008.

3. Altre variazioni (nessuna)

II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Iscrizioni (nessuna)

2. Cancellazioni (nessuna)

3. Variazioni nella composizione

- "GAMAX HOLDING AG", con sede in LUSSEMBURGO, con decorrenza 1 settembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM".
- "BIL BETEILIGUNGSTREUHAND GMBH", con sede in MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), con decorrenza 16 settembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "BLUE CAPITAL TREUHAND GMBH", con sede in AMBURGO (GERMANIA), con decorrenza 16 settembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "HVBFF BETEILIGUNGSTREUHAND GMBH", con sede in MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), con decorrenza 16 settembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "ARTEMUS MACRO FUND SPC LIMITED", con sede in GEORGE TOWN (CAYMAN ISLANDS), con decorrenza 30 settembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "GANYMED IMMOBILIENVERMIETUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.", con sede in VIENNA (AUSTRIA), con decorrenza 30 settembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BAM S.P.A. OVVERO B.A.M. S.P.A.)", con sede in MANTOVA, con decorrenza 21 settembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA".
- "CARIGE COVERED BOND S.R.L.", con sede in Genova, con decorrenza 24 settembre 2008 è stata inclusa nel gruppo "GRUPPO CARIGE".
- "BANCA INTESA (FRANCE) S.A.", con sede in PARIGI (FRANCIA), con decorrenza 30 settembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "DWS INVESTMENTS ITALY SGR SPA", con sede in Milano, a seguito di fusione per incorporazione nella "DWS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA", con decorrenza 30 settembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO DEUTSCHE BANK".

4. Altre variazioni

- "B.O.F. a.s.", con sede in BRATISLAVA (SLOVACCA, REPUBBLICA), appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 1° settembre 2008 ha variato la propria denominazione in "VUB LEASING A.S.".
- "AMERICAN BANK OF ALBANIA SH.A.", con sede in TIRANA (ALBANIA), appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 30

settembre 2008 ha variato la propria denominazione in “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA S.H.A”.

- “BPH REAL ESTATE S.A.”, con sede in VARSAVIA (POLONIA), appartenente al “GRUPPO UNICREDIT”, con decorrenza 5 settembre 2008 ha variato la propria denominazione in “PEKAO PROPERTY SA”.
- “BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AKTIENGESELLSCHAFT”, con sede in VIENNA (AUSTRIA), appartenente al “GRUPPO UNICREDIT”, con decorrenza 27 settembre 2008 ha variato la propria denominazione in “UNICREDIT BANK AUSTRIA AG”.
- “STATUS VERMOGENSVERWALTUNG GMBH”, con sede in AMBURGO (GERMANIA), appartenente al “GRUPPO UNICREDIT”, con decorrenza 30 settembre 2008 ha trasferito la sede legale e la direzione generale in SCHWERIN (GERMANIA).

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROVVEDIMENTO	
MONICA CAPITAL SRL	MILANO	562	17.09.2008
BERICA 7 RESIDENTIAL MBS SRL	VICENZA	582	23.09.2008
ARGO MORTGAGE 3 SRL	GENOVA	593	23.09.2008

2. Cancellazioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROVVEDIMENTO	
WINDERMERE V CMBS SRL	MILANO	1003962	22.09.2008

3. Altre variazioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE
da CADICE FINANCE SRL	Conegliano Veneto (TV)
a IFIS COLLECTION SERVICES SRL	Conegliano Veneto (TV)
da MOSAICO FINANCE SRL	MILANO
a ITALFINANCE RMBS SRL	MILANO
da PANACEA SRL	ROMA
a PANACEA SRL IN LIQUIDAZIONE	ROMA
da COMPAGNIA DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING SPA	MILANO
a UBI FACTOR S.P.A. (UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING S.P.A.)	MILANO

IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO

– ALBO

1. Iscrizioni (nessuna)

2. Cancellazioni

- La “EURIZON INVESTIMENTI SGR S.P.A.” (cod. 15006) con sede in Milano, è stata cancellata dall'albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 (TUF) con decorrenza dal 30 settembre 2008 per effetto della fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo SpA;
- la “DWS INVESTMENTS ITALY SGR S.P.A.” (cod. 15046) con sede in Milano, è stata cancellata dall'albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 (TUF) con decorrenza dal 30 settembre 2008 per effetto della fusione per incorporazione in DWS Alternative Investments SGR;
- la “PIRELLI RE OPPORTUNITIES SGR S.P.A.” (cod. 15233) con sede in Milano, è stata cancellata dall'albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 (TUF) con decorrenza dal 30 settembre 2008 per effetto della fusione per incorporazione in Pirelli & C. Real Estate SGR;
- la “LEONARDO ALTERNATIVE SGR S.P.A.” (cod. 15278) con sede in Milano è stata cancellata dall'albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 (TUF) con decorrenza dal 30 settembre 2008 per effetto della fusione per incorporazione in Leonardo SGR.

3. Altre variazioni

- La “GOTTARDO A.M. ALTERNATIVE SGR S.p.A.” (15180), con sede Milano, ha variato la propria denominazione in “GOTAM SGR S.p.A.”, con decorrenza 20 settembre 2008.

– **ELENCO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE ARMONIZZATE
(ALLEGATO ALL'ALBO)**

1. Iscrizioni

A) *Insedimento tramite succursale* (nessuno)

B) *Libera prestazione di servizi*

STATO ESTERO: GERMANIA

– **23596.0 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (MONACO)**

Servizi svolti:

Gestione portafogli di investimento

Consulenza

2. Cancellazioni (nessuna)

3. Altre variazioni (nessuna)

V – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. **Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche italiane in Stati extracomunitari** (nessuna)
2. **Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche extracomunitarie in Italia** (nessuna)
3. **Banche estere che – ai sensi della Direttiva 2006/48/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera:** aggiornamento dell'elenco relativo al trimestre luglio – settembre 2008.

STATO ESTERO: FRANCIA

- **21706.7 HSBC COVERED BONDS (FRANCE)**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 26/08/2008
Servizi svolti:
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

STATO ESTERO: ISLANDA

- **21402.3 KAUPTHING BANK**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 25/07/2008
Servizi svolti:
operazioni di prestito
servizi di pagamento
emissione e gestione mezzi di pagamento
rilascio garanzie e impegni di firma
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
partecip. emissione titoli e servizi
consulenza e servizi
servizi intermediazione finanz. tipo money broking
gestione patrimoni
custodia e amministrazione valori mobiliari
altre attività

STATO ESTERO: LUSSEMBURGO

- **21432.0 SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 26/08/2008**

Servizi svolti:

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni di prestito
servizi di pagamento
emissione e gestione mezzi di pagamento
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
gestione patrimoni
servizi di informazione commerciale
locazione cassette di sicurezza
altre attività

- **21581.4 CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 05/07/2008**

Servizi svolti:

operazioni di prestito
leasing finanziario
emissione e gestione mezzi di pagamento
rilascio garanzie e impegni di firma
partecip. emissione titoli e servizi
consulenza e servizi
servizi intermediazione finanz. tipo money broking
locazione cassette di sicurezza
altre attività

STATO ESTERO: MALTA

- **21704.2 HSBC BANK MALTA PLC
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 05/07/2008**

Servizi svolti:

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni di prestito
servizi di pagamento
emissione e gestione mezzi di pagamento
gestione patrimoni
altre attività

STATO ESTERO: PORTOGALLO

- **21705.9 CAIXA LEASING E FACTORING**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 06/08/2008

Servizi svolti:

operazioni di prestito

STATO ESTERO: REGNO UNITO

- **21525.1 ANZ BANK (EUROPE) LIMITED**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 05/07/2008

Servizi svolti:

leasing finanziario

rilascio garanzie e impegni di firma

- **21703.4 EUROPEAN FINANCE HOUSE LTD**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 05/07/2008

Servizi svolti:

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

operazioni di prestito

leasing finanziario

servizi di pagamento

emissione e gestione mezzi di pagamento

rilascio garanzie e impegni di firma

operazioni in strumenti di mercato monetario

operazioni in cambi

ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni

ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse

operazioni in valori mobiliari

partecip. emissione titoli e servizi

consulenza e servizi

gestione patrimoni

altre attività

- **21709.1 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (EUROPE) PLC**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 27/09/2008

Servizi svolti:

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

operazioni di prestito

servizi di pagamento

emissione e gestione mezzi di pagamento

rilascio garanzie e impegni di firma

operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
servizi intermediazione finanz. tipo money broking

– Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale

1. Sospensione della cancellazione

Con provvedimento del 12 agosto 2008, era stata disposta, in conformità dell'art. 111 D.Lgs. 385/93, la cancellazione dall'elenco speciale della "Istituto Cauzioni & Fideiussioni SpA" (cod. 32600), società con sede in Roma e specializzata nell'attività di rilascio di garanzie, per gravi violazioni di norme di legge e di disposizioni emanate ai sensi del citato decreto legislativo. Con ordinanza del 24 settembre 2008, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto la sospensione del citato provvedimento fino all'udienza di discussione sul merito fissata per il 22 ottobre 2008. A carico dell'intermediario resta confermato il divieto di intraprendere nuove operazioni ex art. 107, comma 4 *bis* del ripetuto decreto, disposto con provvedimento della Banca d'Italia in data 21 maggio 2008.

2. Revoca della cancellazione

Con provvedimento del 27 agosto 2004, era stata disposta, in conformità dell'art. 111 D.Lgs. 385/93, la cancellazione dall'elenco speciale della Finworld Spa, società con sede in Roma, per riscontrate gravi violazioni di norme di legge e di disposizioni emanate ai sensi del citato decreto legislativo. A seguito del contenzioso avviato dall'intermediario dinanzi al giudice amministrativo, gli effetti del provvedimento di cancellazione erano stati sospesi dall'ordinanza cautelare n. 1452/2006 del Consiglio di Stato. Si rende ora noto che il Direttorio della Banca d'Italia – con delibera del 2 settembre 2008 – ha disposto la revoca del provvedimento di cancellazione della Finworld SpA dall'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93.

VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni della Banca d'Italia

– SOCIETÀ FINANZIARIA INDUSTRIALE RINASCITA SARDEGNA SPA (CA)

BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna Spa (CA) le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell’organizzazione, nei controlli interni e nella gestione del credito da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore [art. 107, 2° comma, d.lgs. 385/93; parte prima, cap. VI, Istr. Vig. Intermediari Elenco Speciale (Circ. 216/96)];
- b) carenze nei controlli interni da parte del Collegio Sindacale [art. 107, 2° comma, d.lgs. 385/93; parte prima, cap. VI, Istr. Vig. Intermediari Elenco Speciale (Circ. 216/96)].

– omissis –

VISTA la nota – omissis – corredata del parere – omissis – dell’Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di Amministrazione:

Bottazzi Gianfranco, Corona Giovanni, Delisa Riccardo, Piras Maria Grazia, Marillotti Giovanni (in carica fino al 16/5/07), Simeone Antonio (in carica fino al 16/5/07), Palmas Maria Claudia (in carica fino al 16/5/07)

Per l'irregolarità sub a) €21.000,00 ciascuno.

Componenti il Collegio Sindacale:

Pilleri Piero, Usai Giuseppe (in carica fino al 16/5/07), Dore Andrea (in carica fino al 16/5/07)

Per l'irregolarità sub b) €14.000,00 ciascuno.

Direttore:

Corona Carlo

Per l'irregolarità sub a) €21.000,00.

Totale complessivo delle sanzioni: €210.000,00.

– omissis –

Roma, 02.09.2008

IL DIRETTORE GENERALE: F. SACCOMANNI

* * *

– **SOPAF CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA (MI)**

BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Sopaf Capital Management SGR spa le irregolarità di seguito indicate:

- 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore (art. 6, 1° comma, lett. a), d.lgs. 58/98; tit. IV, cap. III, e tit. VII, cap. I, Regolamento adottato con Provv. BI 14.4.2005)
- 2) carenze nei controlli da parte del Collegio Sindacale (art. 6, 1° comma, lett. a), d.lgs. 58/98; tit. IV, cap. III, e tit. VII, cap. I, Regolamento adottato con Provv. BI 14.4.2005).

– omissis –

VISTA la nota – omissis – corredata del parere – omissis – dell'Avvocato Capo – con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 190 TUF nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 190 TUF, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di Amministrazione:

Calzolari Michele, Bossi Luigi Angelo (in carica fino al 17.4.2007), Cimatti Walter (in carica fino al 16.4.2007), Valentino Pier Luigi (in carica fino al 2.5.2007)

Per l'irregolarità sub 1) euro 12.000,00 ciascuno.

Componenti il Collegio Sindacale:

Pardi Marco, Colombo Fabrizio, Guerra Enzo

Per l'irregolarità sub 2) euro 12.000,00 ciascuno.

Direttore:

Vercesi Francesco

Per l'irregolarità sub 1) euro 12.000,00.

Totale complessivo delle sanzioni: euro 96.000,00.

– omissis –

Roma, 11.09.2008

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

* * *

– **B.C.C. DI MARINA DI GINOSA (TA)**

BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla B.C.C. di Marina di Ginosa le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell’istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte del Consiglio di Amministrazione (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.)
- b) carenze nell’istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte del Direttore Generale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.)
- c) carenze nei controlli nel comparto del credito da parte del Collegio Sindacale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.).

– omissis –

VISTA la nota – omissis – corredata del parere – omissis – dell’Avvocato Capo – con la quale la Commissione per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di Amministrazione:

D'Alconzo Francesco, Dragone Vincenzo, Bitetti Domenico, D'Angelo Cosimo Damiano, Gigante Vittorio, Pavone Vincenzo, Puntillo Nunzio, Ratti Giuseppe, Russo Bergamo Gaetano

Per l'irregolarità sub a) euro 4.500,00, ciascuno.

Componenti il Collegio Sindacale:

Pardo Augusto Andrea, D'Alconzo Mario, Malvani Carmine

Per l'irregolarità sub c) euro 4.500,00 ciascuno.

Direttore Generale:

Inglese Vito

Per l'irregolarità sub b) euro 4.500,00.

Totale complessivo delle sanzioni: euro 58.500,00.

– omissis –

Roma, 11.09.2008

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

* * *

– **D.I. “SICILCREDIT” (PA)**

BANCA D’ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d’Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d’Italia ha accertato con riguardo alla ditta individuale “Sicilcredit” l’irregolarità di seguito indicata:

- abusiva denominazione bancaria (art. 133, comma 1, d.lgs. 385/93; tit. I, cap. IV, Sez. II Istr. Vig.).

– omissis –

VISTA la nota – omissis – corredata del parere – omissis – dell’Avvocato Capo – con la quale la Commissione per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d’Italia l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 TUB nei confronti del titolare della ditta individuale, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico della persona di seguito indicata, nella qualità per essa precisata, è inflitta, ai sensi dell’art. 144 TUB, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

Titolare della ditta individuale:

Giugno Sergio

Per l’irregolarità sopra descritta euro 6.000,00.

– omissis –

Roma, 11.09.2008

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI (CN)**

BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca dé Baldi (CN) le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nei controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.);
- b) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.).

– omissis –

VISTA la nota – omissis – corredata del parere – omissis – dell’Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di Amministrazione:

Fulcheri Pier Giorgio, Musso Luigi, Massimino Oreste, Bagnasco Maurizio, Bessone Felice, Blangetti Paolo, Boetti Domenico, Bressano Michele, Carlevarino Giovanni, Dotto Maggiorino, Gola Maurizio, Musso Ezio, Rostagno Alessandra

Per l'irregolarità sub a) €4.500,00, ciascuno.

Componenti il Collegio Sindacale:

Dutto Manuela, Cardone Gian Mauro Michele, Civalleri Paolo

Per l'irregolarità sub b) €4.500,00 ciascuno.

Direttore Generale:

Saettone Giovanni

Per l'irregolarità sub a) €4.500,00.

Totale complessivo delle sanzioni: €76.500,00.

– omissis –

Roma, 16.09.2008

IL DIRETTORE GENERALE: F. SACCOMANNI

* * *

– **BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA (PD)**

BANCA D'ITALIA

PREMESSO che, con decreto depositato il 24 aprile 2008 (r.g. n. 68/2008), la Corte d'Appello di Roma ha annullato il provvedimento sanzionatorio adottato con delibera del Diretorio n. 1038 del 15 ottobre 2007 nei confronti degli esponenti aziendali della Banca Antoniana Popolare Veneta (PD), non avendo rinvenuto nella documentazione prodotta in giudizio il parere dell'Avvocato Capo di cui, a norma del provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006, deve essere corredata la proposta sanzionatoria della Commissione per l'esame delle irregolarità;

PREMESSO che nel citato decreto la Corte d'appello di Roma ha ritenuto che *“il vizio di legittimità sopra evidenziato assorbe ogni altra questione”*;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante *“Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”*;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante *“Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)”* e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Banca Antoniana Popolare Veneta le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nella gestione del credito da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.);
- b) carenze nei controlli da parte del Collegio Sindacale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, Cap. 11, Istr. Vig.).

– omissis –

VISTA la nota – omissis – con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali della Banca Antoniana Popolare Veneta;

VISTO il parere, – omissis – qui trasmesso in allegato alla proposta sanzionatoria, con il quale l'Avvocato Capo ha condiviso le conclusioni e le proposte formulate dalla Commissione per l'esame delle irregolarità nelle procedure avviate nei confronti degli esponenti aziendali della Banca Antoniana Popolare Veneta;

VISTO il provvedimento sanzionatorio adottato con delibera del Direttorio n. 1038 del 15 ottobre 2007 nei confronti degli esponenti aziendali della Banca Antoniana Popolare Veneta;

CONSIDERATO quindi che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato (con delibera del Direttorio n. 1038 del 15 ottobre 2007) tenuto conto anche del predetto parere dell'Avvocato Capo, qui regolarmente pervenuto in allegato alla proposta sanzionatoria – omissis;

VISTA la nota – omissis – con cui l'Avvocato Capo esprime parere favorevole sulla rinnovazione del provvedimento sanzionatorio;

IL DIRETTORIO

Rilevato che non si è in concreto verificato il vizio procedimentale riscontrato dalla Corte d'Appello in relazione alla sussistenza del parere dell'Avvocato Capo, rilasciato, ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006, – omissis;

Rilevata la completezza e correttezza dell'*iter* procedimentale in esito al quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio (delibera del Direttorio n. 1038 del 15 ottobre 2007), poi annullato dalla Corte d'appello di Roma con il decreto depositato il 24 aprile 2008;

Preso atto che permangono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione – omissis – qui integralmente richiamate e recepite, i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti ritenuti responsabili e quindi per la rinnovazione del provvedimento irrogativo delle sanzioni medesime;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di Amministrazione:

Spinelli Francesco, Fantozzi Augusto, Muraro Gilberto, Montani Piero Luigi, Azzollini Nicolò, Cucchiani Enrico Tommaso, De Jong Jan Maarten, Guidi Guidalberto, Mazzaroli Leopoldo, Oostendorp Maurice Bernardus, Scala Antonio, Stefanel Giuseppe, Tabacchi Giuliano, Cuccia Paolo (in carica fino al 24.11.06), Drost Jeroen Paul (in carica fino all'1.10.06)

Direttore Generale:

Mucci Achille

Per l'irregolarità sub a) euro 30.000,00 ciascuno.

Componenti il Collegio Sindacale:

Cagnoni Gianni, Dalla Libera Alberto

Per l'irregolarità sub b) euro 30.000,00 ciascuno

Totale complessivo delle sanzioni: euro 540.000,00.

– omissis –

Roma, 16.09.2008

IL DIRETTORE GENERALE: F. SACCOMANNI

* * *

BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Banca Apulia Spa le irregolarità di seguito indicate:

- a) errata segnalazione del patrimonio di vigilanza e mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo individuale da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Direttore Generale (art. 51 e 53, 1° comma, lett. b) e d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 4 e tit. VI, cap. 1, Istr. Vig.);
- b) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.);
- c) carenze nei controlli da parte dei componenti il Collegio sindacale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.);
- d) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’OdV da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Direttore Generale (art. 51, d.lgs. 385/93; tit. VI, cap. 1, Istr. Vig.).

– omissis –

VISTA la nota – omissis – corredata del parere – omissis – dell’Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di Amministrazione:

Chirò Vincenzo, Catalano Giuseppe Pasquale Roberto, Chirò Eloisa Giovanna Angela, Cirillo Angelo Luigi, Mascetti Giuseppe, Pesante Michele, Segre Edoardo, Salvemini Adriano (in carica fino al 14.2.2007)

Per l'irregolarità sub a) euro 10.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub b) euro 10.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub d) euro 10.000,00 ciascuno.

Complessivamente euro 30.000,00 ciascuno.

Componenti il Collegio Sindacale:

Loprete Alfonso, Sannoner Giorgio Eugenio Roberto,

Per l'irregolarità sub a) euro 10.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub c) euro 10.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub d) euro 10.000,00 ciascuno.

Complessivamente 30.000,00 ciascuno.

Direttore Generale:

Gozzetti Tommaso

Per l'irregolarità sub a) euro 10.000,00.

Per l'irregolarità sub b) euro 10.000,00.

Per l'irregolarità sub d) euro 10.000,00.

Complessivamente euro 30.000,00.

Totale complessivo delle sanzioni proposte: 330.000,00 euro.

– omissis –

Roma, 16.09.2008

IL DIRETTORE GENERALE: F. SACCOMANNI

* * *

– **APULIA PRONTOPRESTITO SPA (FG)**

BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Apulia Prontoprestito Spa (FG) le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore [art. 107, 2° comma, d.lgs. 385/93; parte prima, cap. VI, Istr. Vig. Intermediari Elenco Speciale (Circ. 216/96)];
- b) carenze nei controlli da parte del Collegio Sindacale [art. 107, 2° comma, d.lgs. 385/93; parte prima, cap. VI, Istr. Vig. Intermediari Elenco Speciale (Circ. 216/96)].

– omissis –

VISTA la nota – omissis – corredata del parere – omissis – dell’Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell’art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Chirò Vincenzo

Ex Amministratore Delegato:

Gozzetti Tommaso

Ex Direttore Generale:

De Canio Nunzio

Per l'irregolarità sub a) euro 20.000,00 ciascuno.

Componenti il Consiglio di Amministrazione:

Pica Fabio, Abriani Niccolò, Basile Raffaele, Bompani Aldo, Chirò Gerardo, Mascetti Giuseppe, Segre Edoardo, Conti Luciano (in carica fino al 3.5.2007), Salvemini Adriano (in carica fino al 14.2.2007)

Per l'irregolarità sub a) euro 15.000,00 ciascuno.

Componenti il Collegio Sindacale:

Sannoner Giorgio Eugenio Roberto, Efrati Roberto (in carica fino al 3.5.2007)

Per l'irregolarità sub b) euro 15.000,00 ciascuno.

Totale complessivo delle sanzioni proposte: 225.000,00 euro.

– omissis –

Roma, 16.09.2008

IL DIRETTORE GENERALE: F. SACCOMANNI

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUGGI (FR)**

BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi (FR) le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte del Consiglio di Amministrazione (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.);
- b) carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte dell'ex Direttore (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.);
- c) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e del Direttore (art. 51 d.lgs. 385/93; tit. VI, cap. 1, Istr. Vig.).

– omissis –

VISTA la nota – omissis – corredata del parere espresso con nota – omissis – dell'Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di Amministrazione:

D'Amico Siro, Ballini Alfredo, Bonanni Enzomaria Gianfranco, Bonanni Franco, Giorgilli Massimo, Maggi Gianni, Pannone Paolo, Perrini Luca, Simeoni Corrado, Terrinoni Nadia, Terrinoni Pietro, Zangrilli Antonio, Zucconi Leopoldo

Per l'irregolarità sub a) euro 3.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub c) euro 4.500,00 ciascuno.

Complessivamente euro 7.500,00 ciascuno.

Componenti il Collegio Sindacale:

Colli Alessandro, Grimaldi Alessandra, Pannone Francesco

Per l'irregolarità sub c) euro 4.500,00 ciascuno.

Ex Direttore:

Della Peruta Andrea (in carica fino al 5.5.2007)

Per l'irregolarità sub b) euro 3.000,00.

Direttore:

Fontana Ottavio (in carica dall'8.5.2007)

Per l'irregolarità sub c) euro 4.500,00.

Totale complessivo delle sanzioni: 118.500,00 euro.

– omissis –

Roma, 23.09.2008

IL DIRETTORE GENERALE: F. SACCOMANNI

* * *

2. Opposizioni alla Corte d'Appello

– BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58259 del R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– VILLA GIANCARLO

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 7 novembre 2007, Villa Giancarlo, Direttore della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria complessiva di euro 24.000,00 per le infrazioni così specificate, emerse nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006:

- a) inosservanza della normativa in materia di articolazione territoriale (euro 9.000);
- b) inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza (euro 15.000).

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Villa Giancarlo avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 21 AGO 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58260 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– **CHIODI STEFANIA**

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Chiodi Stefania, componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate, emerse nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006:

- a) carenza nell'organizzazione e nei controlli interni;
- b) inosservanza della normativa in materia di articolazione territoriale.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Chiodi Stefania avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 20 AGO 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58258 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– MORONI NATALE

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Moroni Natale, componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate, emerse nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006:

- a) carenza nell'organizzazione e nei controlli interni;
- b) inosservanza della normativa in materia di articolazione territoriale.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Moroni Natale avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58266 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– **BUONSANTE NICOLA**

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Buonsante Nicola, componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate, emerse nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006:

- a) carenza nell'organizzazione e nei controlli interni;
- b) inosservanza della normativa in materia di articolazione territoriale.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Buonsante Nicola avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58269 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– MALTA FABRIZIO

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Malta Fabrizio, componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate, emerse nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006:

- a) carenza nell'organizzazione e nei controlli interni;
- b) inosservanza della normativa in materia di articolazione territoriale.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Malta Fabrizio avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58270 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– **GUARNIERI LODOVICO**

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Guarnieri Lodovico, componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate, emerse nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006:

- a) carenza nell'organizzazione e nei controlli interni;
- b) inosservanza della normativa in materia di articolazione territoriale.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Guarnieri Lodovico avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58268 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– **GERRI GAETANO**

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Gerri Gaetano, componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate, emerse nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006:

- a) carenza nell'organizzazione e nei controlli interni;
- b) inosservanza della normativa in materia di articolazione territoriale.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Gerri Gaetano avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58265 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– ZANABONI ERNESTO

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Zanaboni Ernesto, componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate, emerse nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006:

- a) carenza nell'organizzazione e nei controlli interni;
- b) inosservanza della normativa in materia di articolazione territoriale.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Zanaboni Ernesto avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58262 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– **CARABELLI PIERLUIGI**

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Carabelli Pierluigi, componente del Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per carenza nei controlli, emersa nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Carabelli Pierluigi avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58264 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– GERONI GIANCARLO

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Geroni Giancarlo, componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate, emerse nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006:

- a) carenza nell'organizzazione e nei controlli interni;
- b) inosservanza della normativa in materia di articolazione territoriale.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Geroni Giancarlo avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58267 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– DALLERA MAURIZIO GIOVANNI

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Dallera Maurizio Giovanni, componente del Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per carenza nei controlli, emersa nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Dallera Maurizio Giovanni avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE (LO)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

composta dai seguenti magistrati:

– omissis –

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 58263 R. G. per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2007 e vertente

TRA

– **DEGIACOMI FRANCO**

– omissis –

OPPONENTE

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

RECLAMATA

NONCHE'

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

– omissis –

OGGETTO: impugnazione decreto sanzionatorio.

Con ricorso, ritualmente notificato il 30 ottobre 2007, Degiacomi Franco, componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo Laudense, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma d.lgs. 385/1993, avverso il decreto con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 9.000,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate, emerse nel corso dell'ispezione protrattasi dal 10 maggio al 21 luglio 2006:

- a) carenza nell'organizzazione e nei controlli interni;
- b) inosservanza della normativa in materia di articolazione territoriale.

– omissis –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Degiacomi Franco avverso il provvedimento della Banca d'Italia n. 736 del 4/7/2007

– omissis –

Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET 2008

IL PRESIDENTE
Dott. Osvaldo DURANTE

* * *

